

L'assenso "coerente" della Consulta alla preferenza di genere

di Licia Califano
(12 aprile 2010)

La legge elettorale della Regione Campania (l.r.n.4/2009) introduce una misura di promozione delle candidature femminili del tutto nuova nel panorama italiano (ed europeo): la possibilità per l'elettore di esprimere due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso (art. 4, comma III).

Va innanzitutto ricordato che, al di là della considerazione di quanto tale scelta sia stata imposta o più semplicemente veicolata dalla formula contenuta nel nuovo Statuto regionale là dove stabilisce che "la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive" (art.5), si tratta di una misura di parità che per un verso si affianca alle ormai classiche quote di genere nelle liste elettorali ("in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati", art.10, comma II) per l'altro collega la propria reale efficacia alla contestuale previsione di misure di promozione delle pari opportunità nell'accesso ai mezzi di informazione. La regola, cioè, che in occasione delle elezioni regionali i soggetti politici sono tenuti a garantire la presenza paritaria di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica (art.10, comma IV). Perché è chiaro a tutti che la visibilità delle candidature femminili se coinvolge il profilo della loro adeguata collocazione all'interno della lista (ordine alternato? una donna ogni due o tre uomini? relegate nelle posizioni più basse?) non può trascurare l'adozione di nuove misure di sostegno, anche economico, proprio in relazione all'accesso paritario ai media. Inutile nascondersi, insomma, che il voto di preferenza favorisce le candidature forti.

Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della "preferenza di genere" a seguito del ricorso in via principale del Governo, che assumeva lesi oltre al principio di eguaglianza formale il diritto di elettorato attivo e passivo, la Corte con la sent. n. 4/2010, dichiara infondate le censure mosse al citato art.4, comma III, della legge elettorale campana.

In proposito va anche detto che a fronte di un obbligo costituzionalmente sancito di promozione delle pari opportunità nell'accesso alle liste elettorali come vincolo espresso per il legislatore sia statale (art.51 Cost.) che regionale (art.117, comma VII, Cost.) ed in un panorama complessivamente modesto ed insoddisfacente sul versante dell'attuazione e dell'implementazione della riforma costituzionale (basta e avanza l'imbarazzante assenza di misure di riequilibrio nella legge elettorale di Camera e Senato!), stupisce più il ricorso governativo avverso una misura di pari opportunità di tipo promozionale in linea con il nuovo quadro normativo – costituzionale, che non la risposta della Corte coerente agli orientamenti precedentemente espressi e puntualmente richiamati nella sentenza in oggetto.

Il dubbio se la "preferenza di genere" sia una misura mirata ad ottenere un risultato e, dunque, ascrivibile come sostenuto dal Governo alle azioni positive, o debba piuttosto considerarsi una misura neutra ed antidiscriminatoria rappresenta l'elemento centrale, e dirimente al contempo, dell'iter argomentativo della Consulta.

E' la sent. n.49/2003 che apre la strada all'ammissibilità delle quote elettorali, limitate alla fase delle candidature, definite attraverso formulazioni neutre (la previsione, cioè, non fa riferimento al sesso femminile, ma è formulata in modo neutrale, stabilendo che la percentuale fissata riguarda entrambi i sessi) e che non coinvolgono valutazioni e problematiche legate al rapporto con l'eguaglianza sostanziale, quando la candidatura non equivale ad attribuire un risultato configurandosi, invece, quale presupposto e non l'esito dell'esercizio del diritto di elettorato passivo. Superata la discutibile equiparazione fra

candidabilità ed eleggibilità (sent. n.422/1995) la Corte ricorda che aveva già evidenziato nelle finalità promozionali delle nuove disposizioni costituzionali la piena legittimità di “norme antidiscriminatorie” che, con la loro formulazione neutra non garantiscono alle donne vantaggi particolari e diversi in deroga al principio formale della parità di trattamento. Costituzionalmente legittime, dunque, le misure promozionali quando il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste senza alcuna incidenza sul diritto di elettorato attivo e passivo.

Peraltro, se in quella stessa occasione la Corte espresse l’esigenza, certo da leggere più come auspicio che come rigido orientamento interpretativo, che l’elettore conservi la propria libertà di scelta attraverso l’espressione del voto di preferenza, la linea di tendenza che emerge dalle leggi elettorali regionali (in contro tendenza rispetto al sistema elettorale nazionale) è nel senso di sistemi a liste aperte, plurinominali e con voto di preferenza.

In questo contesto la “preferenza di genere” si configura come un correttivo al sistema elettorale proporzionale a liste aperte; ma un correttivo che per la Corte “è inidoneo a prefigurare un risultato elettorale” o ad “alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare” dal momento che la preferenza di genere si limita ad introdurre per l’elettore una facoltà aggiuntiva (non certo coattiva) che allarga il ventaglio delle possibili scelte elettorali.

Non solo l’elettore resta libero di decidere se avvalersi o meno della doppia preferenza ma, considerato il paritario condizionamento fra i due generi, nemmeno è sostenibile che una tale misura offra maggiori garanzie di essere eletti ai candidati dell’uno o dell’altro sesso. Uno strumento discrezionalmente utilizzabile che la Corte riconduce alla categoria delle norme antidiscriminatorie a formulazione neutra, non potendosi considerare sufficiente ad una diversa qualificazione della preferenza di genere quale azione positiva l’effetto di riequilibrio (distorsivo?) che essa eventualmente e indirettamente produce nell’ambito di operatività della opzione per la duplice preferenza.

Tutto ciò senza dimenticare l’insopportabile, vistoso e purtroppo storico, squilibrio di genere che caratterizza le Assemblee legislative della Repubblica italiana che la Corte significativamente nella sentenza n. 4/2010 non manca di denunciare e di mettere in relazione anche alle resistenze culturali, economiche e sociali ancora largamente diffuse nel nostro paese.